

Rassegna Stampa

di Giovedì 9 gennaio 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
30	Italia Oggi	09/01/2020	<i>INGEGNERI, CAMBIA LA PIATTAFORMA FORMATIVA (M.Damiani)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
24	Il Sole 24 Ore	09/01/2020	<i>TAR NAPOLI: TRASPARENZA GENERALIZZATA NELLE GARE (P.Maciocchi)</i>	4
Rubrica Previdenza professionisti				
31	Corriere della Sera	09/01/2020	<i>ECCO TRE PROPOSTE PER CAMBIARE QUOTA 100 (A.Brambilla*)</i>	5
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	09/01/2020	<i>UNIVERSITA' E SCUOLA, PRONTO IL TESTO PER I MINISTERI (E.Bruno/C.Tucci)</i>	7
Rubrica Professionisti				
25	Il Sole 24 Ore	09/01/2020	<i>L'ADEPP: PROFESSIONI LIBERALI CON LIMITI ALLA CONCORRENZA (Fe.mi.)</i>	9
30	Italia Oggi	09/01/2020	<i>ADEPP, STOP AL FAR WEST DELLE PROFESSIONI IN EUROPA (S.D'alessio)</i>	10
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi	09/01/2020	<i>GRATUITO PATROCINIO, PARCELLA MINI (M.Damiani)</i>	11
27	Italia Oggi	09/01/2020	<i>I FORFETARI ALLO SPECCHIO (G.Mandolesi)</i>	12
25	Il Sole 24 Ore	09/01/2020	<i>NUOVI 89 INDICI DI AFFIDABILITA' DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE</i>	13

Ingegneri, cambia la piattaforma formativa

Una nuova piattaforma informatica per la formazione degli ingegneri. Un dispositivo innovativo che sarà disponibile a partire dal 1° febbraio 2020. Come conseguenza della sua implementazione, cambia il calendario 2020 per la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi. La novità arriva direttamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri che, nella circolare n.464, illustra le funzioni della piattaforma e il nuovo calendario da rispettare. «A cinque anni dall'introduzione dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale», si legge nella nota del Cni, «il Consiglio nazionale degli ingegneri, di intesa con la scuola di formazione, ha posto mano a una revisione delle attività in materia di formazione. Fulcro dell'iniziativa è il totale rinnovo della piattaforma formazione, finalizzata a assicurare agli iscritti un migliore sistema di informazione e acquisizione dei dati». La piattaforma, come detto, sarà disponibile e aperta dal 1° febbraio 2020, mentre sarà operativa a partire dal 14 aprile, passato il periodo di prova. Tra le novità, il cambiamento della grafica e nuove modalità per quanto riguarda controlli e modalità di fruizione. «In considerazione di tale implementazione e dell'introduzione delle nove modalità di presentazione dell'autocertificazione, si rende necessaria la rimodulazione delle tempistiche», fanno sapere dal Cni. I nuovi termini per le attività di riconoscimento dei crediti saranno i seguenti: a partire dal 1° febbraio e fino al 13 aprile gli iscritti potranno visiona-

re sulla piattaforma il nuovo modello di autocertificazione per il riconoscimento di 15 crediti a seguito delle attività di aggiornamento informale svolte nel 2019. A partire dal 14 aprile e fino al 30 giugno sarà possibile, invece, inviare l'autocertificazione per il riconoscimento di ulteriori crediti formali conseguiti, ad esempio, per pubblicazione di articoli, concessione di brevetti, partecipazioni a commissioni di esami di stato o a gruppi di lavoro. A partire dal primo luglio e fino al 31 gennaio 2021 gli iscritti potranno inviare al proprio ordine le domande di riconoscimento dei crediti formali relativi al 2020, esclusivamente attraverso la nuova piattaforma. Nello stesso periodo, potranno essere inviate anche le richieste di esonero. Per quanto riguarda le richieste di esonero e le domande di riconoscimento dei Cfp formali relative al 2019, la data di scadenza per gli invii rimane fissata al 31 gennaio 2020.

Michele Damiani

© Riproduzione riservata



Tar Napoli: trasparenza generalizzata nelle gare

APPALTI

Sull'accesso agli atti il Cds si affida all'adunanza plenaria

Patrizia Maciocchi

La ditta che non partecipa alla gara ha diritto di controllare il pagamento dei tributi da parte dell'aggiudicataria.

La possibilità di verificare se nell'offerta economica è compreso il pagamento dei tributi rientra nel raggio d'azione della disciplina sull'accesso generalizzato, tesa a favorire un controllo diffuso del-

l'uso delle risorse pubbliche. Con la sentenza 5837/2019 (relatore Anna Corrado) il Tar Campania ha accolto il ricorso di una Srl individuata dal Comune come aggiudicatrice provvisoria per un servizio parcheggio. In sede di verifica la ditta era stata tagliata fuori perché l'offerta non prevedeva il pagamento della Tari e della Tosap.

Il Comune aveva avviato un'altra gara. La ricorrente aveva specificato che neppure nella seconda gara la legge speciale prevedeva il pagamento dei tributi locali. Alla richiesta di chiarimenti l'Ufficio tributi aveva risposto che Tari e Tosap erano dovute. Risposta che aveva indotto la ricorrente a fare un passo indietro perché l'impegno era insostenibile.

I "rinunciatori" hanno però chiesto di vedere le carte che provavano i pagamenti del futuro concessionario. Una domanda fatta in base al Dlgs 33/2013 (articolo 5) sull'accesso civico generalizzato.

Pronto è arrivato il no dell'amministrazione secondo la quale l'istanza rientrava nella legge 241/1990, che subordina la "trasparenza" ad un interesse qualifi-

cato, che mancava perché la società non aveva partecipato alla gara.

Il Tar ripercorre le tappe normative e giurisprudenziali sottolineando come sull'accesso generalizzato, in tema di contratti pubblici il quadro non sia affatto lineare. I giudici amministrativi hanno fornito letture più o meno permissive delle norme. In particolare il Consiglio di Stato (sentenza 5503/2019) nel negare l'accesso generalizzato agli atti di gara ricorda che questa possibilità non è stata prevista neppure in sede di correttivo del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 56/2017).

Ma il Tar accoglie il ricorso. I giudici ricordano che i documenti non sarebbero stati mostrati, in assenza di interesse, perché la domanda rientrava tra le ipotesi di esclusione assoluta previste dal decreto trasparenza (articolo 5 bis comma 3). L'istanza deve invece rientrare nell'ambito del decreto 33/2013 che consente ai cittadini di vedere i documenti della Pa non pubblicati. E proprio riguardo alle procedure di appalti, la possibilità di accesso civico - conclusa la gara

e venuta meno l'esigenza di tutelare la par condicio dei concorrenti - risponde alla logica del controllo diffuso per verificare la bontà della scelta dell'amministrazione. Questo vale, a maggior ragione, per i soggetti, in senso lato, interessati alla gara, che hanno le competenze per un vero "monitoraggio". Per quanto riguarda la lesione degli interessi dell'aggiudicatario, come precisato dall'Autorità anticorruzione, l'amministrazione deve valutare che il danno conseguente alla disclosure sia un evento probabile se non possibile.

Va detto, comunque, che la questione della trasparenza degli atti di gara non è ancora risolta. Non a caso, a pochi giorni di distanza da questa sentenza, il Consiglio di Stato (ordinanza 8501/2019 del 16 dicembre) ha rimesso all'Adunanza plenaria il problema. Chiedendo se la disciplina del Freedom of information act (Foia), l'accesso civico generalizzato, sia applicabile in tutto o in parte alla materia dei contratti pubblici. E se, quindi, la consultazione degli atti di gara debba essere sempre consentita, se non c'è il pericolo di compromettere interessi pubblici o privati.



Ecco tre proposte per cambiare Quota 100

Alberto Brambilla*

Quota 100 scade nel 2021; poi, senza nuovi provvedimenti, si torna alla rigidità Fornero che ha creato forse più problemi che soluzioni. Questo significa — per una lavoratrice o lavoratore che compie 62 anni di età o che matura 38 anni di contributi nel gennaio 2022 — uno «scalone» di 5 anni e tre mesi con possibilità di accesso alla pensione a 67 anni e 3 mesi di età o con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (un anno in meno per le donne); quest'ultima opzione scadrà nel 2026 poi, anche in questo caso, si tornerà alla Fornero con una previsione di 43 anni e 6 mesi per i maschi e un anno in meno per le femmine. Risolvere quota 100 non sarà facile per una serie di motivi che ora elencheremo ma lo si deve fare per correggere i tre macro problemi creati dalla riforma Monti/Fornero e cercare, con il contributo del Cnel, delle parti sociali e se possibile con un accordo bipartisan, di fare una riforma definitiva almeno per i prossimi 10 anni con verifiche quinquennali, per dare certezze e serenità a tutti gli italiani.

I vincoli

Vediamo prima di tutto i vincoli: 1) proporre una soluzione che faccia come somma meno di 100 sarebbe da un lato politicamente dirompente e comunicativamente pericoloso; 2) se da un lato è necessaria la flessibilità in uscita (età di pensionamento) dall'altro ci sono pressanti vincoli per i già malmessi conti pubblici; 3) non sarebbe equo che tutti i problemi relativi a lavoratori

con particolari problemi di salute ma non invalidi, di famiglia e di faticosità del lavoro, vengano scaricati massicciamente sulla collettività (come fa l'Ape sociale) con enormi costi; 4) prevedere, come suggeriscono taluni, età di pensionamento legate alla tipologia dei lavori sprofonderebbe l'Italia in una nuova "giungla" pensionistica che siamo riusciti a smantellare in vent'anni.

Se questi sono i vincoli dobbiamo però risolvere i guasti della Fornero; sostanzialmente sono tre: a) l'uomo non è una scatola di pelati che scade a una data precisa (67 anni adeguati alla speranza di vita, non un giorno prima!); occorre quindi una flessibilità anche perché a partire dal 2022 oltre il 95% dei potenziali pensionati avranno almeno il 70% della pensione calcolata con il metodo contributivo quindi prima si esce meno pensione si prende e viceversa; b) adeguare l'anzianità contributiva alla aspettativa di vita è un unico nel panorama dei Paesi industrializzati ed è anche un errore da segnare in rosso; nell'arco di pochi anni si arriverebbe a 45 anni di lavoro se non si hanno i 67 anni, con un potenziale di incostituzionalità perché si consentirebbe la pensione a 67 anni di età con solo 20 di contributi mentre a uno sfortunato che ha iniziato a lavorare a 17 anni si richiederebbero più del doppio degli anni di lavoro; c) la Fornero ha nei fatti spaccato in due la platea dei lavoratori: da un lato i "protetti" cioè i retributivi e misti che pur con i limiti di rigidità sopra elencati hanno

due vie d'uscita per la pensione: età e anzianità; inoltre beneficiano, in caso di pensioni modeste dell'integrazione al minimo o della maggiorazione sociale di cui oggi godono quasi 5 milioni di pensionati; dall'altro i contributivi puri che possono andare in pensione a 64 anni di età e 20 di contributi ma devono aver maturato una pensione che a valori attuali è pari a 1.300 euro.

Se questi sono i vincoli e i problemi da risolvere, come si può procedere? Per prima cosa occorre prevedere le stesse regole e le stesse protezioni per le due platee di lavoratori il che significa regole uguali e estensione dell'integrazione al minimo anche ai contributivi cioè a quelli che oggi con i loro contributi finanziano gli assegni degli attuali pensionati.

Il fattore tempo

Questa prima proposta, in prospettiva cioè dal 2036, data in cui inizieranno a pensionarsi i contributivi puri, ha certamente un costo sia per l'introduzione dell'integrazione al minimo (eliminata dalla riforma Dini), sia per l'anticipo del pensionamento equiparato agli altri lavoratori. Abbiamo però un grande vantaggio: il tempo! Per cui si potrebbe prevedere, a partire dal prossimo anno, un fondo per le pensioni contributive accantonando 500 milioni l'anno; insomma un fondo per le giovani generazioni al fine di mitigare gli effetti economici e demografici che avremo in Italia fino al 2045. Avremmo un fondo di dotazione di oltre 15 miliardi per sostenere le pensioni di quelli che hanno

iniziato a lavorare dal 1/1/1996.

L'uscita

La seconda modifica riguarda la flessibilità in uscita che si ottiene in due modalità: anzitutto ripristinando la flessibilità prevista dalla riforma Dini/Treu, per tutti i lavoratori prevedendo l'accesso alla pensione a 64 anni di età, adeguata alla speranza di vita e 37/38 anni di contributi (quota 101/102 adeguata), con non più di due o tre anni di contribuzione figurativa per premiare il lavoro (nei figurativi sono escluse maternità e contribuzioni volontarie); chi vuole potrà lavorare, con il consenso del datore di lavoro se dipendente, fino a 71 anni e tra i 66 e i 71 anni potrebbe scattare il super bonus contributivo (contributi netti in busta paga quindi più 40/50% del reddito netto). La seconda modalità di uscita è costituita dai fondi di solidarietà ed esuberano già sperimentati in modo ultra positivo da banche, assicurazioni, esattorie e poste dal 2000; in pratica si tratta di applicare le norme dell'Ape sociale e consentire l'accesso al fondo esuberi con 5 anni di anticipo rispetto all'età legale oggi fissata a 67 anni e con 35/36 anni di contribuzione; in pratica una quota 97/98, pagata integralmente da aziende e lavoratori attraverso l'attuale versamento dello 0,30% sui redditi lordi, gestita in autonomia da sindacati e imprese attraverso non più di una decina di fondi (oggi sono oltre 109). A carico dello Stato rimarrebbero i casi più difficili.

La speranza di vita

La terza azione è il blocco dell'anzianità contributiva a 42 anni e 10 mesi per i maschi e un anno in meno per le femmine, eliminando l'adeguamento alla speranza di vita.

Per le donne madri, sulla scorta della Dini si potrebbe prevedere uno sconto di 8 mesi per ogni figlio con un massimo di tre, mentre per i precoci una riduzione di un quarto di anno per ogni anno

lavorato prima del compimento dei 20 anni. Certo 62 anni di età per tutti o quota 41 come propone la Lega, sarebbero più favorevoli per i lavoratori ma significherebbe compromettere seriamente il nostro ottimo sistema pen-

sionistico che è in equilibrio grazie ai due stabilizzatori automatici che solo l'Italia ha. Basta solo un poco di buon senso e buona volontà.

*Presidente Itinerari Previdenziali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La misura è a termine e «scade» nel 2021
Come recuperare la flessibilità della riforma Dini-Treu. Fondo di solidarietà per i giovani

La norma

● Quota 100 è il meccanismo introdotto per poter accedere alla pensione anticipata. Vale nel periodo tra il 2019 e il 2021. I requisiti sono di avere raggiunto un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. In alternativa si accede avendo raggiunto, fra il 2019 e il 2026, un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne

95%

Con il sistema contributivo

Dal 2022 oltre il 95% dei potenziali pensionati avrà una pensione calcolata per almeno il 70% con il metodo contributivo, quindi legato a quanto si è versato negli anni

2036

L'anno della svolta

A partire dal 2036 inizieranno ad andare in pensione i lavoratori «contributivi puri», cioè coloro che hanno cominciato a lavorare sotto la riforma introdotta dal governo Dini

500

Milioni l'anno nel fondo ad hoc

A partire dal 2022 andrebbe messo in piedi un fondo per l'integrazione al minimo per le pensioni contributive accantonando 500 milioni l'anno: una proposta pro-giovani



Oggi in Cdm
 Università
 e Scuola,
 pronto il testo
 per i ministeri

Bruno e Tucci — a pag. 8

14 ministeri

Sale da 13 a 14 il numero dei ministeri del Conte bis. Sarà varato oggi dal Consiglio dei ministri il testo del decreto per la creazione del ministero della Scuola e di quello dell'Università e Ricerca. Per quest'ultimo dicastero è prevista la creazione di un segretario generale.

Due ministri nel palazzo di Trastevere, il decreto divide Istruzione e Università

IL TESTO OGGI IN CDM

Per università e ricerca in arrivo la nomina di un segretario generale

Il giuramento di Azzolina e Manfredi forse lunedì, poi regolamento sulle direzioni

Eugenio Bruno
Claudio Tucci

Dopo un matrimonio di quasi 12 anni, per la verità caratterizzato da tanti bassi e pochi alti, Scuola e Università stanno per lasciarsi. A sancire il divorzio sarà il Consiglio dei ministri in programma oggi pomeriggio con un decreto legge che, da un lato, porterà da 13 a 14 il numero di ministri con portafoglio del governo Conte-bis e, dall'altro, darà il "la" alla nomina dei due titolari in pectore: la sottosegretaria pentastellata Lucia Azzolina e il rettore Gaetano Manfredi. I quali - ed è la prima volta che accade - saranno chiamati a condividere lo stesso stabile. Entrambi avranno un ufficio nella sede del Miur di viale Trastevere.

È questo il primo risultato delle riunioni tecniche che si sono svolte nei giorni scorsi e che hanno posto le basi per la riorganizzazione del Miur. Azzolina, a cui andrà l'Istruzione, subentrerà a Fioramonti nell'ufficio al secondo piano che in

tempi passati è stato di Benedetto Croce e Giovanni Gentile mentre Manfredi (Università e Ricerca) occuperà il terzo. Dove saranno ubicati gli uffici del suo staff.

A definire il costo dell'operazione "spacchettamento" sarà il testo definitivo del Dl odierno. Il testo di entrata al pre consiglio di ieri sera lasciava ancora in bianco la cifra. Per cercare di limitare al minimo l'impatto finanziario dell'operazione verranno ridotti i dipartimenti rispetto a oggi. Da tre si passerebbe a due, entrambi in carico al ministero dell'Istruzione. Che potrà avere, sempre per effetto della stessa bozza, fino a 23 direttori generali (capi dipartimento inclusi). Per università e ricerca non ci sarebbe invece dg ma un segretario generale e fino a un massimo di sei uffici dirigenziali generali. Ogni dicastero a quanto pare avrebbe poi un proprio capo di gabinetto. Con Luigi Fiorentino in predicato di restare al suo posto e continuare a occuparsi della parte Scuola.

Il provvedimento tratteggia poi una prima divisione di competenze tra le due amministrazioni. La "macchina" guidata da Azzolina si occuperà dei temi collegati alle scuole di ogni ordine e grado: dal personale, agli studenti ai programmi di studio eccetera. Con una novità non di poco conto: dovrebbe gestire anche gli Istituti tecnici superiori, nonostante si tratti di un ramo della formazione post diploma. Con una delega ad hoc che po-

trebbe essere affidata alla viceministra Pd, Anna Ascani. Manfredi invece, coadiuvato dal sottosegretario Peppe De Cristofaro (Leu), si concentrerà invece su università e alta formazione coreutica e musicale. Oltre alla Ricerca.

La strada che porta allo spacchettamento del Miur non si esaurisce con il decreto legge di oggi, e con la sua successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Per far decollare le nuove strutture sono infatti necessari i regolamenti di organizzazione dei due dicasteri che vanno adottati entro il 30 giugno 2020. Nelle more, nel decreto legge è scritto che il personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito, transitoriamente, in 130 unità per il ministero dell'Istruzione e in 60 unità per quello dell'Università e ricerca.

Se tutto filerà liscio, Azzolina e Manfredi, completati tutti gli adempimenti procedurali-amministrativi, potrebbero giurare nelle mani del Capo dello Stato a inizi della prossima settimana.

L'insediamento ufficiale dei nuovi ministri farà ripartire i dossier sulle scrivanie. I due più urgenti riguardano la scuola, e sono l'indizio delle due nuovi concorsi per stabilizzare oltre 48mila cattedre e la partita del rinnovo del contratto del maxi comparto Istruzione e ricerca. Che, a dispetto del dicastero, al momento non sembra destinato a subire spacchettamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TAPPE DELLO SPACCHETTAMENTO

1

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dal governo via libera al decreto legge

Il primo passo per procedere allo spacchettamento del Miur è il decreto legge che, salvo sorprese dell'ultima ora, arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri che, da un lato, porta da 13 a 14 il numero di ministri con portafoglio, e dall'altro da il "là" alla nomina dei due ministri in pectore, Azzolina e Manfredi

2

ENTRATA IN VIGORE

Decreto legge in Gazzetta ufficiale

Il secondo passaggio per far nascere il ministero dell'Istruzione e quello dell'Università e ricerca è la pubblicazione del decreto legge, una volta approvato dal Consiglio dei ministri, sulla Gazzetta Ufficiale (che sancirà l'entrata in vigore del provvedimento)

3

L'UFFICIALIZZAZIONE

Nomina e giuramento dei due ministri


La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge di spacchettamento del Miur consentirà la nomina ufficiale dei due ministri in pectore, Azzolina e Manfredi, che dovranno giurare, forse già a inizio prossima settimana, nelle mani del capo dello Stato

4

UFFICI E PERSONALE

Ok ai regolamenti di organizzazione

Lo spacchettamento del ministero sarà completato poi con i regolamenti di organizzazione dei due nuovi dicasteri da adottare entro il 30 giugno 2020. I regolamenti di organizzazione dovranno dettagliare uffici e passaggio del personale



L'AUDIZIONE AL PARLAMENTO UE

L'Adepp: professioni liberali con limiti alla concorrenza

Le professioni ordinarie italiane sono state ieri al centro di un'audizione al Parlamento europeo.

Durante l'incontro, organizzato su iniziativa del gruppo Ppe, il presidente dell'Adepp - l'associazione che rappresenta le casse di previdenza dei liberi professionisti - Alberto Olivetti ha chiesto di evitare che i liberi professionisti siano sottoposti alle stesse regole concorrenziali previste per le imprese. Senza una regolamentazione dell'esercizio professionale, ha spiegato Olivetti «si correrebbe il rischio di abbassarne il livello qualitativo». Olivetti si dice favorevole alle liberalizzazioni ma richiede attenzione per evitare

che queste si traducano in «una deregolamentazione che incida sulla qualità e impedisca un controllo efficace della prassi legale della professione e delle sue norme deontologiche».

L'Adepp ha inoltre sollecitato il Parlamento europeo a realizzare una "relazione d'iniziativa" sulla situazione dei professionisti in Europa e sull'impatto delle trasformazioni che li stanno interessando. Ha inoltre proposto di avviare un percorso volto a definire i criteri, gli indicatori e gli standard di qualità per le varie professioni liberali con la finalità di armonizzarne l'esercizio a livello europeo

— **Fc. Mi.**




Presidente Adepp. Alberto Olivetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Adepp, stop al Far west delle professioni in Europa

Altolà al «Far west» delle libere professioni in Europa, per salvaguardarne le peculiarità e i requisiti (e senza ostacolarne un «controllo efficace della prassi legale e delle norme deontologiche»), scongiurando che, in tutto il Vecchio Continente, siano soggette alle medesime regole sulla concorrenza previste per le imprese. È il messaggio che il presidente dell'Adepp (l'Associazione che raggruppa 20 Enti di previdenza ed assistenza privati e privatizzati) Alberto Oliveti ha lanciato ieri pomeriggio, a Bruxelles, durante un'audizione sollecitata dal gruppo Ppe dell'Europarlamento, cui hanno preso parte anche rappresentanti di federazioni di ingegneri, avvocati e medici, provenienti dalla Germania e dal Belgio; tra le proposte espresse dalla delegazione italiana c'è stata tanto quella di delineare un percorso per le varie professioni liberali «con la finalità di armonizzarne l'esercizio» in ambito comunitario, quanto l'invito ad avviare un'indagine sull'impatto prodotto dai cambiamenti (economici, sociali, tecnologici) sulle attività lavorative autonome. «Recepiamo l'apertura alla concorrenza



che l'Europa ha impresso alle professioni liberali, tuttavia sottolineiamo che senza una regolamentazione dell'esercizio professionale si correrebbe il rischio di abbassarne il livello qualitativo», ha prospettato Oliveti agli eurodeputati, aggiungendo un ammonimento: «Non necessariamente la creazione di valore porta a una crescita, se a questa non si accompagna un sistema di protezione sociale, che garantisca la coesione».

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata



Gratuito patrocinio, parcella mini

Il compenso medio per un avvocato è di 430 euro. Nel penale si arriva a 800 euro. Eppure lo Stato nel 2018 ha speso più di 282 milioni (+20 mln sul 2018)

La parcella media di un avvocato in regime di gratuito patrocinio è pari a 429,81 euro al netto di Iva e contributi previdenziali. Nel penale si arriva a 798 euro. In totale, lo Stato

ha speso nel 2018 più di 282 milioni di euro per il gratuito patrocinio, con un aumento medio annuo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

E quanto emerge dalla relazione biennale sull'applicazione del patrocinio dello stato realizzata dal Ministero della giustizia.

Damiani a pag. 23

I numeri nella relazione biennale del ministero della giustizia. Nel penale si arriva a 798 €

Gratuito patrocinio da 429 €

È la media delle parcelle nel civile al netto di Iva e Cassa

DI MICHELE DAMIANI

La parcella media di un avvocato in regime di gratuito patrocinio nel civile è pari a 429,81 euro al netto di Iva e contributi previdenziali. Nel penale si arriva a 798 euro. In totale, lo stato ha speso nel 2018 più di 282 milioni di euro per il gratuito patrocinio, con un aumento medio annuo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione biennale sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio dello stato, riferita ai procedimenti civili e penali, realizzata dal ministero della giustizia. Dalla relazione emerge che lo stanziamento complessivo per il 2018 per le parcelle nei processi civili e penali è stato di 282 milioni di euro. Nel civile, l'importo liquidato è stato di 109 milioni, mentre nel penale si è arrivati a 173 milioni. «Detti importi però devono tenere conto che l'Iva è solo una partita di giro che rientra allo

Stato e quindi agli avvocati arrivano solo 231.757.047 €, comunque al lordo della Cassa di previdenza, pari all'effettivo costo per lo stato», spiega Alberto Vigani, responsabile ufficio legislativo del Movimento forense e già coordinatore della commissione dell'Organismo unitario dell'avvocatura sul patrocinio a spese dello stato. «Il che significa che nel civile l'ammontare dei costi effettivi è stato di 89 milioni di euro per 199.868 richiedenti ammessi, mentre nel penale sono pari ad 142 milioni di euro per 171.314 richiedenti ammessi; il tutto sempre al lordo del 4% di cassa di previdenza. Facendo un rapido calcolo», continua Vigani, «emerge che la parcella media singola nel settore civile e nel settore penale vale rispettivamente 546,40 € e 1.012,96 € al lordo di Iva». Eliminando dal calcolo quanto ritorna come imposta indiretta allo Stato, abbiamo che la parcella civile media è pari a 447,54 €, mentre la parcella media penale è pari a 830,33 €. Questi sono gli importi con i quali si paga un

avvocato in regime di patrocinio a spese dello stato per un intero processo medio civile e penale. «Se poi scorporiamo questi importi della Cassa di previdenza», prosegue Vigani, «vediamo che per un processo civile arrivano in tasca al procuratore solo 429,81 €, mentre per un processo penale arrivano in tasca al procuratore 798,08 €, comunque da assoggettare poi ad Irpef, una volta dedotte le spese. Siamo passati nel penale da 733 € del 2009 (diminuiti a 602 € nel 2013) agli odierni 798 €, senza che vi sia alcuna proporzione al valore e all'importanza dell'attività svolta e nemmeno alcun effettivo adeguamento al costo della vita. Un intero processo civile», conclude l'avvocato, «viene remunerato con quanto serve per comprare una lavatrice». Analizzando i numeri relativi al processo civile, emerge che negli ultimi due anni sono decisamente calate le domande respinte. Nel 2016, le domande dichiarate inammissibili sono state infatti 9.087; nel 2017 si è arrivati a 5.453 e nel 2018 a

5.114. «In particolare», si legge nella relazione, «nel 2018 il numero delle domande dichiarate inammissibili presentate dagli italiani è più o meno pari a quello presentato dagli stranieri (2.262 a fronte di 2.852 domande), laddove nel 2016 le domande presentate dagli stranieri e dichiarate inammissibili erano il triplo di quelle presentate dagli italiani (6.175 a fronte di 2.912 domande).

In generale, le domande presentate dagli stranieri rappresentano circa il 60% del totale in entrambi gli anni». Per quanto riguarda il penale, il numero degli stranieri è cresciuto costantemente negli ultimi 25 anni (nel 1995 gli stranieri richiedenti erano 3.335, mentre nel 2018 sono stati 44.527).

L'incidenza del numero degli stranieri sul totale, però, ha avuto un andamento non omogeneo, visto che nel 1995 rappresentavano il 20,1% dei richiedenti, nel 1999 il 9% e nel 2018 si è arrivati al 22,4%. Dei 44.527 richiedenti stranieri del 2018, il 93,3% è risultato maggiorenne.

Patrocinio nel processo penale nel 2018

Persone interessate	Persone ammesse	Totale costi (con Iva)	Costi per onorari (con Iva)	Atri costi
199.176	171.314	182.215.914 €	173.534.768 €	8.681.147 €

Patrocinio nel processo civile nel 2018

Persone interessate	Persone ammesse	Totale costi (con Iva)	Costi per onorari (con Iva)	Atri costi
220.971	199.868	134.508.458 €	109.208.830 €	25.299.627 €



il ministro della giustizia
Alfonso Bonafede

Gli ex dipendenti devono effettuare il test sulla prevalenza dei ricavi

I forfetari allo specchio

Regime di vantaggio nel 2020 da verificare

DI GIULIANO MANDOLESI

Forfetari ex dipendenti, scatta l'ora del test sulla prevalenza dei ricavi nei confronti dei datori di lavoro. Al fine di verificare la possibilità di usufruire del regime fiscale di vantaggio anche nel 2020, i forfetari ex dipendenti dovranno infatti (per la prima volta) superare il test della prevalenza dei ricavi e compensi per attività eventualmente svolte nei confronti degli ex datori così come stabilito dall'articolo 1 comma 57 lettera d-bis) della legge 190/2014. Il comma sopra citato, nato con l'intento specifico di limitare il fenomeno delle false partite Iva, dispone infatti che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai

suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Il test sulla prevalenza

La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) è stata introdotta con la legge di Bilancio scorsa, di conseguenza il 2019 è di fatto il primo anno oggetto del monitoraggio dei ricavi e compensi percepiti da ex datori di lavoro e garantisce dunque un giro gratis sulla giostra del regime forfetario anche a coloro che non supereranno il test. Come specificato nella circolare 9/E del 10 aprile 2019 dell'Agenzia delle entrate infatti, la verifica del requisito della prevalenza non può che essere effettuata al termine di ogni periodo d'imposta non conoscendo il contribuente ad inizio anno, salvo particolari e limitatissime casistiche, il proprio monte fatturato. Dunque, come indicato nell'esempio presente nella circolare dell'Agenzia, un contribuente che abbia avuto

un rapporto di lavoro concluso nel 2018 potrà aver applicato il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che lo stesso ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.

Come si quantifica la prevalenza

I parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il calcolo è lineare e la prevalenza si intende in senso assoluto: per far scattare la causa ostativa infatti il fatturato nei confronti dei pregressi datori di lavoro (o verso soggetti ad

essi riconducibili) dovrà essere superiore al 50% del totale del fatturato annuo.

Come individuare gli ex datori

Gli ex datori di lavoro sono coloro che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir e non rientrano in ogni caso nell'ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori dei redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) ed l), del Tuir. Nella particolare ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della lettera d-bis) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza.

© Riproduzione riservata



DENTRO I CODICI
PAGELLE FISCALI

Nuovi 89 indici di affidabilità Decreto in Gazzetta Ufficiale

Arrivano i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2019. È stato infatti pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta n. 5 dell'8 gennaio il decreto del ministero dell'Economia con l'«Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche».

Si tratta di 89 nuovi indicatori, dall'Isa BDo2U applicabile alle

attività di produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili e di produzione di piatti pronti a base di pasta all'Isa BM88U applicabile alle attività di commercio all'ingrosso di tabacco grezzo.

Un decreto monstre, di circa 5mila pagine, che contiene le note tecniche e metodologiche per

MAXI-FASCICOLO

Un decreto monstre di circa 5mila pagine con le note tecniche e metodologiche per determinare i punteggi di affidabilità di ogni Isa

individuare gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo ai singoli nuovi indici e le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli Isa dell'anno scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

